



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Tecnica - Urbanistica*  
*Area Tecnica - Urbanistica*

---

**DETERMINAZIONE N. 77 del 02/12/2020 R.Uff.**

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 03/12/2020 al n. 869

---

**OGGETTO: CAMPI DA TENNIS DI VIA TOGLIATTI E ANNESSI LOCALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2020 A FAVORE DEL CIRCOLO TENNIS MOSCIANO**

**IL RESPONSABILE DI SETTORE f.f.**

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 30.11.2007 veniva concessa in convenzione, per un triennio, all'Associazione "Circolo Tennis" di Mosciano Sant'Angelo, la gestione dei seguenti impianti sportivi:
  - ❖ *campi da tennis di via Togliatti e dei locali annessi;*
  - ❖ *la gestione e manutenzione del parco "B. Powell" sito in via Togliatti;*
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 17.06.2010 si approvava lo schema di convenzione tra le parti e si prorogava la convenzione per anni 6 (sei);
- la convenzione veniva sottoscritta in data 17 Luglio 2010 e perveniva a scadenza il 31 Dicembre 2016;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 20.09.2017 si prorogava, sino alla fine dell'esercizio 2017, la collaborazione con l'Associazione "Circolo Tennis Mosciano" ai patti e alle condizioni dell'ultimo rapporto collaborativo in essere, ***nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi, da parte del Consiglio comunale, e dell'adozione dei susseguenti provvedimenti ai fini della gestione in concessione dell'impianto, o avvio di procedura ad evidenza pubblica per affidamento della gestione delle strutture sportive*** o della loro gestione in economia diretta, per la connessa concessione in uso ai richiedenti;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 21.12.2017, avente ad oggetto "*Campi da tennis comunali: conferma della gestione convenzionata con il locale circolo tennis fino ad individuazione del nuovo gestore*", ***si prorogava la collaborazione*** con l'Associazione "Circolo Tennis Mosciano", ai patti e alle condizioni dell'ultimo rapporto collaborativo in essere, ***fino a nuovo affidamento.***

## **DATO ATTO, RIGUARDO ALLE PROROGHE FIN QUI CONCESSE, CHE:**

- l'art. 9 della convenzione scaduta disponeva che il Comune di Mosciano Sant'Angelo si impegnava a concedere al Circolo Tennis di Mosciano Sant'Angelo un contributo annuo di Euro 15.000,00 (Euro Quindicimila/00) *onde incentivare la pratica delle discipline sportive e contribuire alle spese per la gestione delle strutture*, da liquidarsi in due rate semestrali entro i mesi di Giugno e Novembre di ogni anno;
- l'art. 5 della convenzione citata disponeva che l'Associazione Sportiva si impegnava a versare, annualmente, la somma di Euro 1.000,00 + IVA, *se ed in quanto dovuta*, a titolo di canone per l'utilizzo degli impianti sportivi;
- l'art. 10 della convenzione citata disponeva che l'importo del contributo e del canone sarebbe rimasto invariato per tutta la durata della convenzione;

## **VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:**

- Deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 29/4/2015;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 2/10/2017 e relativo Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 22/2/2019, avente ad oggetto *“Impianti sportivi a rilevanza economica: approvazione documento di analisi della redditività / produttività e approvazione tariffe”*;
- Determinazione n° 76 del 22/4/2020;
- Nota n° 15005 del 24/8/2020, dalla quale è emersa:
  - La **manca**za di criteri di assegnazione dei contributi da erogare in favore dei gestori (presenti e futuri), sia all'interno degli atti di natura regolamentare sia all'interno delle convenzioni in essere, ancorché in regime di proroga, in contrasto con la **necessità** che – come in premessa evidenziato - *“... i criteri e le modalità per l'attribuzione di vantaggi economici siano “predeterminati” (sia per quanto riguarda l'an, sia per il quantum da concedere), principio finalizzato ad evitare ingiustificate discriminazioni e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa”*;
  - La **necessità e l'opportunità di esaminare i bilanci complessivi delle associazioni**, relativamente alla gestione dell'immobile oggetto di concessione, in ordine al rispetto dei principi contabili finalizzati a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche, e legati *“... alla necessità che ogni esborso di denaro pubblico sia sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione. con idonea documentazione giustificativa a supporto, (...) relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire”*;
- Determinazione n° 48 del 05/10/2020, RG. N° 629, in forza della quale si è stabilito:

- Di procedere, per l'annualità 2020, alla **rideterminazione provvisoria del contributo** attualmente previsto (in regime di proroga) **in riduzione del 25%** (tre mensilità), in forza della Determinazione n° 250 RG del 22.04.2020 (n° 76), salvo conguaglio e in attesa delle diverse decisioni dell'Organo deliberante, con la contestuale richiesta al concessionario dell'effettivo utilizzo dell'impianto in virtù dell'emergenza Covid-19;
- Di subordinare in ogni caso l'erogazione dei contributi, a far data dalla presente annualità (e in attesa che vengano formalizzati i **criteri di assegnazione dei contributi da erogare** in favore dei gestori degli impianti sportivi, sia all'interno degli atti di natura regolamentare, sia all'interno delle convenzioni in essere – da integrare - e future), alla presentazione dei bilanci delle Associazioni ovvero alla presentazione della **rendicontazione dettagliata (sulle singole voci) e corredata da idonea documentazione giustificativa a supporto**, in particolare relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire;

#### CONSIDERATO CHE:

- Dalla lettura dell' *"Analisi della redditività degli impianti sportivi comunali"*, rimessa dal Dott. Francesco Pochetti al n° 19663 di protocollo dell'Ente in data 12.09.2018 e approvata in uno con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 27/2019, relativamente ai dati dei Campi da Tennis, emergono dei dati non aderenti/confrontabili con quanto risultante dalle comunicazioni via via inoltrate dal Circolo Tennis e utilizzate come base per la liquidazione dei contributi fino all'annualità 2019;
- Ferma restando ogni considerazione sulla entità economica dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e delle altre voci di *"Uscita"*, come dichiarate nelle ultime annualità e non riscontrabili da alcuna documentazione giustificativa, non risultano essere stati mai approvati e autorizzati i lavori di manutenzione a carico del Gestore, ex art. 24, comma 1, lettera r), punto 3. del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, come vigente all'atto dell'adozione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 21.12.2017;
- Nessuna documentazione circa l'effettivo utilizzo del contributo dell'Ente *"riconducibile ai fini che l'ente stesso intende perseguire e relativamente agli obiettivi conseguiti"* è stata rinvenuta agli atti, a fronte della *"...necessità che ogni esborso di denaro pubblico sia sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione"*, criticità che si aggiunge alla già evidenziata **mancanza di criteri predeterminati di assegnazione dei contributi**;
- L'orientamento consolidato della Magistratura Contabile è tale per cui *«nell'impianto motivazionale delle determinazioni che conducono l'ente pubblico ad accordare specifiche forme di contribuzione ad iniziative "sussidiarie" deve risultare sia "il fine pubblico perseguito" sia "la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale"»* e che *«...tale valutazione non può che passare tramite un'analisi, oltre che della specifica iniziativa, anche della complessiva attività dell'ente privato – nel senso dell'attitudine del medesimo soggetto a svolgere un'attività intrinsecamente idonea al raggiungimento della finalità sociale in concreto perseguita –, ente che peraltro [...] viene comunque a giovare nella sua totalità di una compartecipazione pubblica, dato che questa inevitabilmente esplica effetti anche sulle modalità di mantenimento della struttura*

- organizzativa interna dell'ente, necessariamente "strumentale", e da tale orientamento discende «l'opportunità di una disamina dei complessivi bilanci dell'ente sussidiato, in ordine alla necessità di osservare le 'elementari regole' di buona amministrazione e di ragionevolezza dell'agire da parte dei pubblici poteri», osservando altresì che «l'interesse pubblico è soddisfatto quando le risorse della collettività sono impiegate razionalmente, mentre non ritiene ragionevole che le scarse risorse disponibili siano affidate alla gestione di un soggetto che tiene una contabilità non trasparente [...]»;*
- *Sempre secondo la Corte dei Conti, "l'attività concessoria di contributi economici ai privati non può sottrarsi alle regole imposte da una sana e prudente gestione finanziaria ed, in particolare, alla **necessità che ogni esborso di denaro pubblico sia sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione**, con idonea documentazione giustificativa a supporto, dell'iniziativa svolta - relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire";*
  - *Dalla documentazione fin qui esaminata e in atti, non si rilevano i bilanci delle associazioni stesse (anche limitati alla parte relativa alla gestione dell'impianto a loro affidato), né – di contro, come sopra più volte accennato - alcuna rendicontazione presentata dalle diverse associazioni concessionarie appare idonea alla verifica tecnico/contabile né risulta corredata della necessaria documentazione giustificativa a supporto delle singole voci, rendendo di fatto impossibile il riscontro circa la corretta gestione delle risorse pubbliche;*
  - *I contratti di appalto e di concessione affidati in base al Dlgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) possono essere sospesi ai sensi dell'art. 107 del Codice e, nel caso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sono configurabili sia le circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del contratto che le ragioni di pubblico interesse, il che (come previsto espressamente dallo stesso art. 107 e dall'art. 23 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018) ha dato origine e supportato normativamente, sia pure nelle criticità amministrative sopra evidenziate, l'adozione della Determinazione n° 76 del 22/4/2020;*
  - *Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge o dal contratto, la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione alle regole della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza: la proroga, nella sua accezione "tecnica", ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro: una volta scaduto un contratto, l'Amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara, diversamente si tratterebbe di un affidamento diretto vietato nelle ipotesi di esternalizzazione;*
  - *La facoltà di prorogare i contratti, stabilita nei bandi di gara o negli atti negoziali, possiede una funzione di natura cautelare, un termine ulteriore a tutela dell'evidenza pubblica quando la nuova procedura, attivata anzitempo, richiede margini temporali maggiori rispetto a quelli previsti ordinariamente per una gara, specie ove dovessero presentarsi dei ricorsi: acquisito il dato di scadenza della durata negoziale, che deve essere certo, l'Amministrazione (*rectius* il responsabile del procedimento) deve attivarsi per l'espletamento della gara (in tempo utile per l'aggiudicazione);*

**RITENUTO, ai fini istruttori che:**

- *l'Ufficio ad oggi incaricato sta ultimando la predisposizione degli atti per l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica, in ordine all'affidamento della gestione dell'impianto di che*

trattasi, a superamento delle criticità fin qui riscontrate e, nella fattispecie, riconducibili in primis ad un uso eccessivo e non amministrativamente corretto dell'istituto della proroga;

- causa il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nell'imminenza della pubblicazione degli atti per il nuovo affidamento sono parzialmente e, limitatamente ai fini strettamente istituzionali dell'Ente, configurabili le ragioni di pubblico interesse relative al mantenimento della attuale gestione;
- che, comunque, il contributo forfettario erogato a mezzo del presente atto, e finalizzato alle spese di manutenzione del Parco Comunale "B. Powell", in c/gestione, dovrà essere adeguatamente rendicontato nel suo utilizzo;
- che, nella liquidazione del citato contributo, verrà applicata percentualmente la rideterminazione di cui alla Determinazione n° 48 del 05/10/2020, RG. N° 629, in forza della Determinazione n° 76 del 22/04/2020;
- che l'Associazione non risulta avere provveduto al versamento del canone di concessione per l'anno 2020, fino al momento, canone che, pertanto, andrà decurtato in quota parte dalla spesa del contributo presente ed accertato come entrata;
- che, infine, l'eventuale erogazione di ulteriori contributi sarà subordinata alla presentazione della **rendicontazione dettagliata (sulle singole voci) e corredata da idonea documentazione giustificativa a supporto**, in particolare relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire;

**VISTO** l'articolo 4, comma 6, D.L. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.135, che espressamente esclude dal divieto di ricevere un contributo a carico delle finanze pubbliche, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché le associazioni rappresentative di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali;

**DATO ATTO** che l'importo del contributo (salvo conguaglio) risulta così determinato:

<b>CIRCOLO TENNIS</b>	
<b>A</b>	<i>contributo annuo (DGC 61/2018 – da rideterminare)</i> 15.000,00
<b>B</b>	<i>Semestrale (da rideterminare)</i> 7.500,00
<b>C</b>	<i>Mensile (da rideterminare)</i> 1.250,00
<b>D</b>	<i>decurtazione covid (3 mesi - DET. 76 del 22.04.2020)</i> 3.750,00
<b>E</b>	<i>decurtazione covid semestrale</i> 1.875,00
<b>F</b>	<i>totale semestre (semestrale-quota covid), B-E</i> <b>5.625,00</b>
<b>G</b>	<i>CANONE (compreso novembre, IVA esclusa)</i> 687,50
	<b>TOTALE NETTO (F-G)</b> <b>4.937,50</b>

**Atteso** che quanto liquidato, a mezzo del presente atto, costituisce contributo (forfettario e destinato) e, quindi, trattasi di erogazioni di denaro non soggetta agli obblighi di tracciabilità con Codice Identificativo Gara e/o con conto dedicato, ferma restando comunque la necessità della rideterminazione dell'intero contributo sulla base di quanto espresso in premessa;

**VISTI, ALTRESI':**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici;

- la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ssmmii, nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 09/12/2015, esecutiva, recante “Approvazione Patto di integrità”;
- La Legge 4 agosto 2017, n° 124, e in particolare i commi da 125 a 129;
- Il Dlgs n° 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e ss. Mm. e ii.;
- La Circolare n° 2 dell’11.01.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Decreto Sindacale prot. n° 15905 del 07.09.2020;
- La Determinazione RG 594 del 22.09.2020, n° 45;

**Verificata** l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2020/2022" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n° 8 del 31.01.2020;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano Sant'Angelo, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n° 6 del 28.01.2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all’ art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;
- c) del Patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 09.12.2015;

**Verificati, altresì:**

- la regolarità dell’istruttoria svolta;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

**esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto**

## **D E T E R M I N A**

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, a favore del Circolo Tennis di Mosciano Sant’Angelo, in persona del Presidente Emiliano Macrini, P. IVA 00954730677, con sede legale in Mosciano Sant’Angelo (TE), presso via P. Togliatti, n. 6, l’importo di **Euro 4.937,50** (salvo conguaglio), con imputazione al capitolo di bilancio 5060, P. d. c. 1.04.05.04.001, bilancio corrente esercizio finanziario;
3. per l’effetto, liquidare e pagare a favore del Circolo Tennis di Mosciano Sant’Angelo, in persona del Presidente in carica sig. Emiliano Macrini, P. IVA 00954730677, con sede legale in Mosciano Sant’Angelo (TE), presso via P. Togliatti, n. 6, l’importo di **Euro 4.937,50** a titolo di contributo in c/gestione per le spese di manutenzione del Parco Comunale “B. Powell”, annualità 2020;
4. di imputare la predetta spesa sul capitolo di bilancio 5060, P. d. c. 1.04.05.04.001, bilancio esercizio finanziario 2020;
5. contestualmente, di accertare un’entrata dell’importo di Euro 1.000,00 (Euro Mille/00), oltre IVA, a titolo di canone di concessione degli impianti sportivi, non versata ad oggi dall’Associazione e in parte già scomputata (per Euro 687,50, IVA esclusa) dalla liquidazione effettuata con il presente atto;
6. di dare atto che l’eventuale erogazione di ulteriori contributi sarà subordinata alla presentazione del bilancio ovvero alla presentazione della **rendicontazione dettagliata (sulle singole voci) e corredata da idonea documentazione giustificativa a supporto**, in particolare relativamente

alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1 T. U. E. L. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Mosciano S.A., li 02/12/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
**Lodovico Serranò**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

**Mosciano S. Angelo, lì 03/12/2020**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

**Mosciano S. Angelo, lì 03/12/2020**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

**Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 07/12/2020

**Istruttore Amministrativo  
Antonio Del Vescovo**